

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 42 del 21/05/2015

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di Maggio, alle ore 18:08, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	assente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MANCINI ROBERTO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MARCELLO NICOLA	presente
4	ALOISIO GIUSEPPE	presente	20	MAURO GENNARO	presente
5	ASTOLFI ALBERTO	presente	21	MAZZOCCHI CARLO	presente
6	BERTOZZI SIMONE	presente	22	MORETTI GIULIANA	presente
7	CASADEI MARCO	presente	23	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
8	CINGOLANI LILIANA	presente	24	MURANO BRUNORI STEFANO	presente
9	CORBELLI CLAUDIA	presente	25	PAZZAGLIA FABIO	assente
10	DONATI SARA	presente	26	PICCARI ENRICO	presente
11	FONTI MARCO	presente	27	PICCARI VALERIA	presente
12	FRANCHINI CARLA	presente	28	PIRONI GIOVANNI	presente
13	FRATERNALI ABRAMO	presente	29	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
14	GALLO VINCENZO	presente	30	RENZI GIOENZO	presente
15	GALVANI SAVIO	assente	31	TAMBURINI GIANLUCA	presente
16	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	presente
17	GIUDICI ERALDO	presente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

**Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4**

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2015.

*Il Presidente del Consiglio Gallo su accordo del Consiglio Comunale, pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto congiuntamente al punto n. 3 iscritto all'Ordine del Giorno della seduta odierna.*

*Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Brasini (Assessorato Risorse umane, Risorse finanziarie, Patrimonio e Demanio Comunale, Partecipate, Politiche dello sport e del Benessere).*

*Durante l'intervento dell'Assessore Brasini esce il Presidente del Consiglio Gallo. Assume la presidenza il Vice Presidente Moretti.*

*Prosegue la discussione ed intervengono il Responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a domanda e gestione mezzi pubblicitari - Dott. Spazi, l'Ass. Brasini, i Conss.: Franchini, Cingolani, Mauro, Marcello, Tamburini, Renzi.*

*Durante l'intervento del Consigliere Renzi entra il Presidente del Consiglio Gallo che riassume la presidenza.*

*Intervengono quindi l'Ass. Visintin (Assessorato Ambiente, Energie, Politiche per lo Sviluppo sostenibile, Innovazione tecnologica, Politiche giovanili, Pace e Cooperazione Internazionale), l'Ass. Brasini, sull'ordine dei lavori il Cons. Fonti, e per dichiarazione di voto i Conss.: Mauro e Tamburini.*

*Presenti n. 25 Consiglieri: Agosta, Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Cingolani, Corbelli, Donati, Fonti, Fraternali, Gallo, Giorgetti, Giudici, Mancini, Mauro, Mazzocchi, Moretti, Morolli, Murano Brunori, Piccari Enrico, Pironi, Renzi, Tamburini, Zerbini e Zoffoli.*

***Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.***

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la **IUC** (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'**IMU** (Imposta Municipale Propria), della **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) e della **TARI** (Tassa sui Rifiuti);
- che il comma 682 della predetta norma, conferisce al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
  - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 54 del 20.05.2014 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)";

PRESO ATTO che con il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68 sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI che dispongono anche un diverso regime per i rifiuti speciali non assimilabili, è stato necessario effettuare variazioni al disposto regolamentare;

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 108 del 25.09.2014 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" era stato effettuato pertanto un primo aggiornamento del testo regolamentare alle nuove disposizioni normative. In tale occasione si era ritenuto opportuno provvedere anche a semplificare la formulazione di alcuni punti del testo in quanto risultanti di difficile interpretazione per i contribuenti;

VISTO l'art. 1, commi dal 637 al 640 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che modificano l'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, in materia di ravvedimento operoso;

CONSIDERATO opportuno recepire il vigente istituto del Ravvedimento operoso nel Regolamento TARI, valutando altresì la possibilità di concedere al contribuente che lo richiede, il "ravvedimento in forma frazionata" citato con Risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa -;

ATTESO che è necessario, per recepire le ultime modifiche introdotte con Legge di Stabilità 2015, procedere ad una nuova rettifica ed integrazione del Regolamento TARI;

RITENUTO opportuno, nell'ottica di una sempre maggiore chiarezza e trasparenza del testo Regolamentare semplificare ulteriormente, facilitandone ed agevolandone la comprensione, talune disposizioni normative (artt. 1; 4; 5; 10; 14; 18; 19; 23 e 26) operando semplici precisazioni e/o correzioni che non comportano però modifiche sostanziali al contenuto del dispositivo, come evidenziato dal prospetto di raffronto di cui all'Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO importante, soprattutto con il perdurare di questi anni di crisi, riconoscere delle agevolazioni economiche a ciascun componente del nucleo familiare residente, che avvii i propri scarti organici a compostaggio (Art. 14bis), come meglio precisato nella Relazione Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO parimenti essenziale, dare risalto ed evidenza a talune pressanti richieste presentate dai cittadini, quale l'inoltro tramite servizio postale o posta elettronica di tutti i bollettini di pagamento precompilati relativi alle rate della TARI (Art. 24);

CONSIDERATO necessario, in attuazione dei principi di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, provvedere, in caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento notificare al contribuente un unico atto, contenente l'avviso di accertamento

del tributo con contestuale sollecito di pagamento (Art. 30). Tale semplificazione oltre a dimezzare le spese di notifica non crea quell'immagine vessatoria del Comune che potrebbe scaturire dall'inoltro al contribuente nel breve periodo di n. 2 atti distinti e separati concernenti la medesima richiesta tributaria.

ATTESO che è necessario, per recepire le modifiche citate, procedere ad una rettifica ed integrazione del vigente Regolamento TARI mediante:

- l'introduzione di un nuovo art. 14bis che prevede agevolazioni a favore di chi avvia a compostaggio i rifiuti organici;
- l'introduzione all'art. 25 del Regolamento TARI, dell'istituto del Ravvedimento operoso in sostituzione alla attuale disciplina prevista in materia di dilazioni di pagamento, come meglio precisato nella Relazione Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- variazioni sostanziali agli artt. 24 e 30 per le ragioni innanzi evidenziate;

DATO ATTO che in virtù del disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO il Decreto 16 marzo 2015 che differisce al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli Enti locali;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 446 del 1997;

DATO ATTO che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;

VISTA la Relazione Tecnica del Responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari, Dott. ssa Antonella Spazi che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTO l'allegato prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 112 del 31.03.2015 ad oggetto: "Nomina Funzionario responsabile della Tassa sui rifiuti TARES- TARI" con la quale è stato nominato Funzionario responsabile il Dott. Luigi Botteghi, Direttore alle risorse Finanziarie del Comune di Rimini;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile Dott. Luigi Botteghi in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Funzionario Responsabile Dott. Luigi Botteghi in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 29.04.2015;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere espresso in data 13.05.2015 dalla I e V Commissione Consiliare Permanente riunite in seduta congiunta;

*Il Presidente del Consiglio esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa;*

Esperita la votazione con modalità elettronica si ha il seguente risultato:

Presenti Nr.	25	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	17	Cons.: Agosta, Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Corbelli, Donati, Fraternali, Gallo, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Zerbini e Zoffoli
Contrari Nr.	8	Cons.: Cingolani, Fonti, Giudici, Mauro, Moretti, Murano Brunori, Renzi e Tamburini
Astenuti Nr.	0	

## D E L I B E R A

- 1) Di approvare la Relazione Tecnica (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dall'Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di approvare il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);
- 4) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2015;
- 5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia tassa sui rifiuti;
- 6) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) Di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera, dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;
- 8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69;
- 9) di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Spazi - Responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento

Esperita la votazione con modalità elettronica si ha il seguente risultato:

Presenti Nr.	25	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	17	Cons.: Agosta, Allegrini, Aloisio, Astolfi, Bertozzi, Corbelli, Donati, Fraternali, Gallo, Giorgetti, Mancini, Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Zerbini e ZOffoli
Contrari Nr.	8	Cons.: Cingolani, Fonti, Giudici, Mauro, Moretti, Murano Brunori, Renzi e Tamburini
Astenuti Nr.	0	

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di C.C. n. 42 del 21/05/2015

**PRESIDENTE**

F.to GALLO VINCENZO

**SEGRETARIO GENERALE**

F.to LAURA CHIODARELLI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 25.05.2015.

Rimini li 25.05.2015

SEGRETARIO GENERALE  
Laura Chiodarelli





**Comune di Rimini**

Direzione Risorse Finanziarie  
U.O. Tributo per il servizio rifiuti – Tributi a  
domanda e gestione mezzi pubblicitari  
Pratica trattata da Antonella Spazi

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704171 - fax 0541 704170  
www.comune.rimini.it  
e-mail: [tributi@comune.rimini.it](mailto:tributi@comune.rimini.it)  
PEC: [ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it](mailto:ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409

**Allegato A)** alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **Relazione Tecnica**

**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2015.

Dal 1 gennaio 2014 la legge di stabilità 147/13 ha introdotto un nuovo tributo, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di tre tributi, l'IMU, la TASI e la TARI, di cui l'ultimo diretto alla copertura dei costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Con deliberazione di C.C. n. 54 del 20.05.2014 era stato approvato, con effetto dal 01.01.2014 il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

La scelta operata nella predisposizione del Regolamento era stata quella di trattare esclusivamente gli aspetti demandati alla potestà dispositiva comunale, limitando al massimo l'inserimento nel testo regolamentare delle prescrizioni di legge.

Ovviamente, trattandosi di normativa in continua evoluzione, nel testo deliberativo era stato anche espressamente considerata la possibilità di aggiornare il Regolamento qualora successivamente all'adozione dello stesso fossero intervenute nuove norme o modifiche alle disposizioni vigenti in materia.

Con Legge di conversione (L. n. 68/14) del D.L 16/2014 "*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*" sono state apportate - precisamente dall'art. 2 comma 1 lett. e) - successive modifiche all'art. 1 comma 649 della legge 147 /2013 istitutiva della TARI, disponendo un diverso regime per i rifiuti speciali non assimilabili.

Si era ravvisata pertanto la necessità, nonostante il Regolamento applicativo della TARI fosse di recente istituzione, di operare, seppure a pochi mesi dall'approvazione del Regolamento, una prima modifica al disposto di alcuni articoli.

Con deliberazione di C.C. n. 108 del 25.09.2014 ad oggetto: "*Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)*" lo scorso anno era stato conseguentemente effettuato un primo aggiornamento del testo regolamentare aggiornandolo alle nuove disposizioni normative. In tale occasione si era ritenuto opportuno provvedere anche a semplificare la formulazione di alcuni punti del testo in quanto risultanti di difficile interpretazione per i contribuenti.

Per l'anno in corso, con Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) sono state apportate interessanti modifiche in materia di ravvedimento operoso (art. 1 comma dal 637 al 640) tese ad ampliare la possibilità per il contribuente di pagare in ritardo, rispetto alle scadenze previste, con sanzioni ridotte.

Di fatto è stato introdotto, all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - che disciplina l'istituto del Ravvedimento operoso - un nuovo termine in aggiunta ai precedenti, che prevede la riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo se il pagamento avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o dall'omissione.

I termini e sanzioni sono state così rimodulate:

Pagamento entro:

14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,20% giornaliero;

30 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3%;

90 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3,3%;

1 anno dal termine per il versamento: sanzione del 3,75%.

Il ravvedimento operoso rappresenta in tal senso anche un efficiente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.

Ciò premesso, si reputa opportuno sostituire il testo dell'art. 25 del Regolamento TARI che disciplina l'istituto del Ravvedimento operoso (più conveniente per il contribuente), in luogo alla attuale disciplina prevista in materia di dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni, tra l'altro poco richieste.

In tale ottica, volta a dare respiro al contribuente, agevolandolo nei termini di pagamento della tassa sui rifiuti, si valuta anche l'opportunità di concedere al richiedente il c.d. "*ravvedimento in forma frazionata*" richiamato con Risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa.

Come effettuato con la precedente revisione, si coglie anche l'occasione, in tale circostanza, per semplificare ulteriormente, facilitandone ed agevolandone la lettura, alcune disposizioni normative operando semplici precisazioni e/o correzioni che non comportano però modifiche sostanziali al contenuto del dispositivo (artt. 1; 4; 5; 10; 14; 18; 19; 23 e 26).

Considerato il perdurare di questi anni di crisi, si è ritenuto importante riconoscere delle agevolazioni economiche a ciascun componente del nucleo familiare residente, che avvii i propri scarti organici a compostaggio. Tale agevolazione, da attuarsi mediante l'inserimento nel testo regolamentare del nuovo art. 14bis, è risultata possibile a seguito dell'attuazione di un progetto pilota dell' Ufficio Ambiente che prevede la consegna da parte di Hera Spa di una compostiera a chi sia in possesso di certi requisiti (presenza di giardino o orto in cui impiegare il compost., corretto utilizzo della compostiera). La riduzione della tassa ha effetto dal momento della richiesta al Comune e previa dichiarazione certificatrice da parte del Gestore soc. Hera Spa.

Dall'esperienza maturata dal contatto diretto con il pubblico in questo primo anno di gestione, sono emerse esigenze da parte dei contribuenti (soprattutto da anziani o cittadini con minore dimestichezza di tipo informatico) da non sottovalutare in questa fase di modificazione regolamentare.

La richiesta più ricorrente è stata quella di inoltrare tramite servizio postale dei bollettini di pagamento precompilati relativi a tutte le rate della TARI.

Si è ritenuto pertanto di aggiungere all'art. 24, comma 2, un capoverso per prevedere l'addebito di €. 2,00 a titolo forfettario, a fronte dell'invio dell'avviso di pagamento e degli F24 precompilati relativi alle 3 rate (scadenti: 16 giugno; 30 settembre; 16 dicembre, con la previsione per il futuro, di esentare da tale costo coloro che sceglieranno di ricevere l'avviso in maniera telematica, comunicando entro il mese di marzo (1° scadenza di pagamento 16 giugno di ogni anno) un indirizzo di posta elettronica.

Da ultimo, in attuazione dei principi di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno modificare l'art. 30 comma 1 prevedendo in caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento la notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, di un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, verrà irrogata anche la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, come riportato nell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.

Le suddette modificazioni che si ritiene di adottare, poste all'esame di codesto Consiglio Comunale, risultano testualmente evidenziate nel prospetto di raffronto di cui all'Allegato B) che al pari della presente relazione tecnica costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

Rimini, 28 Aprile 2015

IL RESPONSABILE  
U. O. TRIBUTI PER IL SERVIZIO RIFIUTI  
TRIBUTI A DOMANDA E GESTIONE  
MEZZI PUBBLICITARI  
(Dott.ssa Antonella Spazi)

**ALLEGATO B) alla Delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI DEL VIGENTE TESTO REGOLAMENTARE E LE MODIFICHE CHE SI REPUTA NECESSARIO ADOTTARE CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE (evidenziate in blu).**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b></p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b></p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui <b>al comma 639</b> della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</b></p> <p>Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria da attestare entro il 28 febbraio successivo, in mancanza della quale decade l'esclusione dalla tassa. Per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</b></p> <p>Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria da attestare <b>annualmente</b> entro il 28 febbraio successivo, in mancanza della quale decade l'esclusione <b>o la sospensione</b> dalla tassa. Per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</b></p> <p>Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <b>LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</b></p> <p>Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:</p>

### Utenze domestiche

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;
- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 120. (centoventi);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### Utenze non domestiche

- locali ed aree dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 1 del presente regolamento. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

### Utenze domestiche

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;
- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente **(entro il 28 febbraio dell'anno successivo)** dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 120. (centoventi);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### Utenze non domestiche

- locali ed aree dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 1 del presente regolamento. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente **(entro il 28 febbraio dell'anno successivo)** dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione, **per le attività stagionali tale esclusione è concessa solo per periodi superiori a 6 mesi**;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a centimetri 170 (centosettanta);
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, pensiline a condizione che non siano aree operative;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale. In entrambi i casi va presentata la planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Sono esenti dalla TARI i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall'Amministrazione Comunale per i quali la relativa copertura del costo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree scoperte degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a centimetri 170 (centosettanta);
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, pensiline a condizione che non siano aree operative;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale. In entrambi i casi va presentata la planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Sono esenti dalla TARI i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall'Amministrazione Comunale per i quali la relativa copertura del costo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

**Art. 10****DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23 , fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale della relativa documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti o da residenti all'estero, il contribuente deve dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche, finchè non sia disponibile una piattaforma di interscambio dati, secondo quanto stabilito dalla legge.  
In mancanza di dichiarazione da parte del contribuente e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei detentori/possessori si presume dalla seguente tabella:

<b><i>SUPERFICIE</i></b>	<b>NUMERO COMPONENTI</b>
<b>Fino a mq. 45</b>	<b>1</b>
<b>Fino a mq. 60</b>	<b>2</b>
<b>Fino a mq. 75</b>	<b>3</b>
<b>Da mq. 76 in poi</b>	<b>4</b>

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

**Art. 10****DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23 , fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale (**entro il 28 febbraio dell'anno successivo**) della relativa documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti o da residenti all'estero, il contribuente deve dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche, finchè non sia disponibile una piattaforma di interscambio dati, secondo quanto stabilito dalla legge.  
In mancanza di dichiarazione da parte del contribuente e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei detentori/possessori si presume dalla seguente tabella:

<b><i>SUPERFICIE</i></b>	<b>NUMERO COMPONENTI</b>
<b>Fino a mq. 45</b>	<b>1</b>
<b>Fino a mq. 60</b>	<b>2</b>
<b>Fino a mq. 75</b>	<b>3</b>
<b>Da mq. 76 in poi</b>	<b>4</b>

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

**Art. 14****AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE  
UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta denominate stazioni ecologiche, hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali ( <i>scarti di giardinaggio</i> )	0,020
Carta	0,020
Inerti e vetro	0,010
Accumulatori al piombo ( <i>batterie</i> )	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti ( <i>indumenti usati</i> )	0,025
Imballaggi leggeri	0,100
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi ( <i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics</i> )	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi ( <i>freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i> )	0,070
Altri	0,010

In ogni caso l'ammontare dell' agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

**Art. 14****AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE  
UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta denominate stazioni ecologiche **situate nel territorio comunale**, hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali ( <i>scarti di giardinaggio</i> )	0,020
Carta	0,020
Inerti e vetro	0,010
Accumulatori al piombo ( <i>batterie</i> )	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti ( <i>indumenti usati</i> )	0,025
Imballaggi leggeri	0,100
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi ( <i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics</i> )	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi ( <i>freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i> )	0,070
Altri	0,010

In ogni caso l'ammontare dell'agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo **dovuto negli anni successivi** o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

**Art. 14-bis**  
**RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1. Alle utenze domestiche, alle quali il Gestore del servizio abbia consegnato la compostiera, e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della quota variabile della tassa annuale nella misura di euro 5,00 per ogni componente il nucleo familiare residente.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. La riduzione ha effetto a partire dalla data di richiesta, la quale deve essere corredata dalla dichiarazione della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione al sistema di compostaggio.</li> <li>3. La mancanza di adeguati spazi (quali giardini ed orti) per la pratica del compostaggio domestico è presunzione di non applicabilità della riduzione. Nel corso dell'anno possono essere effettuati controlli al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico, condizione essenziale per mantenere il relativo sconto.</li> <li>4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' disposta una riduzione tariffaria per la raccolta differenziata svolta dalle attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) un'adesione completa ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico</li> <li>b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.</li> </ol> </li> <li>2. L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000 (lettera a)). E' disposta una ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio (lettera b)).</li> <li>3. Per gli operatori facenti parte di un unico comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. La riduzione viene riconosciuta</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' disposta una riduzione tariffaria per la raccolta differenziata svolta dalle attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'adesione completa ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico</li> <li>• il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.</li> </ul> L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000 (lettera a)).</li> <li>2. E' disposta un'ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio (lettera b)).</li> <li>3. Per gli operatori facenti parte di un unico comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tale senso rilasciata</li> </ol>



solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tale senso rilasciata dallo stesso.

Le agevolazioni sono concesse su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico. Essa ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza, o per l'intero anno se l'istanza è presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo, in caso di prima applicazione.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

dallo stesso.

4. L'agevolazione è concessa su motivata istanza del titolare dell'attività, corredata dalla prescritta documentazione e previa dichiarazione da parte della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico, **da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo (nel caso di prima applicazione). L'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza.**

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. **Nel corso dell'anno possono essere effettuati controlli al fine di verificare la corretta pratica della raccolta differenziata, condizione essenziale per mantenere il relativo sconto.**

#### Art. 19

##### RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  - b. riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o ad uso non continuativo ma ricorrente della durata massima di 120 giorni; riduzione del 15% per le attività stagionali della durata massima di 240 giorni  
Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.
  - c. riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare:
  - a. l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali ad uso domestico;
  - b. in autocertificazione il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 21.

#### Art. 19

##### RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  - b. riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o ad uso non continuativo ma ricorrente della durata massima di 120 giorni; riduzione del 15% per le attività stagionali della durata massima di 240 giorni.  
Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.
  - c. riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare:
  - a. **nel caso di locali ad uso domestico** l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione,;
  - b. **nel caso di locali diversi dalle abitazioni il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi o documentazione (utenze, corrispettivi, ecc.) che attesti l'effettivo svolgimento dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale cambio di situazione; la documentazione citata va presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è stata chiesta la riduzione.**
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 21.

### Art. 23

#### DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 2 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali e/o aree scoperte. La dichiarazione può essere consegnata direttamente a mezzo fax, pec, posta con raccomandata a/r. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - a. Generalità del detentore/possessore, la residenza, o denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, il codice fiscale o partita IVA, codice ATECO dell'attività;
  - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società
  - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - d. Numero effettivo dei detentori/possessori i locali;
  - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
  - f. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - g. La provenienza;
  - h. La data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
  - i. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma prece-

### Art. 23

#### DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 2 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali e/o aree scoperte. La dichiarazione può essere consegnata direttamente a mezzo fax, pec, posta con raccomandata a/r. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - a. Generalità del detentore/possessore, la residenza, o denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, il codice fiscale o partita IVA, codice ATECO dell'attività;
  - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società
  - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - d. Numero effettivo dei detentori/possessori i locali;
  - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
  - f. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - g. La provenienza;
  - h. La data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
  - i. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma prece-

dente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:

- a. La data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
- b. Le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
- c. La data di presentazione della denuncia di cessazione;

In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree o se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
10. All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata.
11. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.
12. Il Comune non è tenuto, per i locali ad uso non domestico, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.
13. I titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante/ambulante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune calcola il tributo con le modalità applicate alla generalità dei contribuenti.
14. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
15. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**Art. 24**  
**RISCOSSIONE**

1. I contribuenti, per il versamento al Comune della tassa rifiuti, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre

dente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:

- a. La data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
- b. Le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
- c. La data di presentazione della denuncia di cessazione;

In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto ~~per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree o se il tributo~~ è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, ~~salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione della dichiarazione stessa.~~
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
10. All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata.
11. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.
12. Il Comune non è tenuto, per i locali ad uso non domestico, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.
13. I titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante/ambulante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune calcola il tributo con le modalità applicate alla generalità dei contribuenti.
14. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
15. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**Art. 24**  
**RISCOSSIONE**

1. I contribuenti, per il versamento al Comune della tassa rifiuti, sono tenuti ad utilizzare il

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, l'ubicazione dell'area ecologica più vicina opportunamente evidenziata e della lista delle aree ecologiche presenti sul territorio presso le quali è possibile conferire il rifiuto ottenendo riduzioni tariffarie, infine il conteggio periodico dell'andamento della raccolta rifiuti.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, scadenti il 16 giugno; 30 settembre e 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza della 1°rata dell'anno successivo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, l'ubicazione dell'area ecologica più vicina opportunamente evidenziata e della lista delle aree ecologiche presenti sul territorio presso le quali è possibile conferire il rifiuto ottenendo riduzioni tariffarie, infine il conteggio periodico dell'andamento della raccolta rifiuti. **L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il costo della spedizione dell'avviso di pagamento con allegati è stimato in euro 2,00 da addebitarsi al destinatario; detto costo non viene addebitato ai contribuenti che comunichino in tempo utile (entro marzo) – con le previste modalità – un indirizzo di posta elettronica a cui recapitare l'avviso.**
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, scadenti il 16 giugno; 30 settembre e 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza della 1°rata dell'anno successivo. **Nel caso di conguagli dovuti a variazioni in corso d'anno il termine di pagamento è 30 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento.**
4. **Qualora il piano economico finanziario, indispensabile per la determinazione delle tariffe annuali, venga approvato da ATERSIR oltre il 15 aprile può essere prorogato il termine di pagamento della prima o unica rata (16 giugno), anche contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento.**
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

#### Art. 25

##### DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento esclusivamente per carichi tributari di importi superiori a Euro 200,00 per le utenze domestiche ed Euro 1.000,00 per le utenze non domestiche.
2. La rateazione del carico tributario risultante dagli avvisi di pagamento, senza applicazione di sanzioni ma solo con interessi può essere richiesta entro il mese successivo alla scadenza dell'ultima rata. Le modalità ed i termini per le dilazioni di pagamento sono disciplinati dal Regolamento Comunale per la Gestione delle Entrate Tributarie, in cui

#### Art. 25

##### RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. **In caso di omesso, parziale o tardivo versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche.**
2. **Sull'importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri.**
3. **Su richiesta del contribuente è concesso il ravvedimento parziale, ossia eseguito in modo frazionato, purché gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione del debito d'imposta pagato in ritardo.**
4. **Il versamento di quanto dovuto a titolo di ravvedimento (tributo, sanzione e interessi) deve essere effettuato con mod. F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e**

<p>vengono espressamente regolamentate anche le dilazioni di pagamento per carichi arretrati.</p>	<p>riportando l'apposito codice tributo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> <b>RIMBORSI E COMPENSAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta o alla compensazione con il tributo dovuto al Comune stesso a titolo di TARI qualora richiesto dal contribuente. Il Funzionario responsabile comunica entro 30 giorni dalla ricezione l'accoglimento dell'istanza di compensazione.</li> <li>2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> <b>RIMBORSI E COMPENSAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta o alla compensazione con il tributo dovuto al Comune stesso a titolo di TARES -TARI qualora richiesto dal contribuente. Non è consentita l'autocompensazione.</li> <li>2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>SANZIONI ED INTERESSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune può provvedere a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.</li> <li>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.</li> <li>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;</li> <li>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.</li> <li>5. In ogni caso alle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano i criteri per la determinazione delle sanzioni previsti nella deliberazione del Comune di Rimini n. 197 del 10.09.1998 del Consiglio Comunale.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>SANZIONI ED INTERESSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, è irrogata la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, come riportato nell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.</li> <li>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.</li> <li>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;</li> <li>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.</li> <li>5. In ogni caso alle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano i criteri per la determinazione delle sanzioni previsti nella deliberazione del Comune di Rimini n. 197</li> </ol>

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

del 10.09.1998 del Consiglio Comunale.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.